

in cui le Casse di risparmio si fanno intraprenditrici di case per classi povere, impedirle di fare ciò? Volete impedire loro di concorrere ad aiutare quelle benefiche istituzioni, che mirano allo scopo di migliorare le abitazioni dei poveri?

Io credo che questa idea non sia nell'animo di alcuno; per conseguenza ho ferma speranza che l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione vorranno accettare il mio emendamento, che è identico a quello proposto dall'onorevole Cambray-Digny nella sua prima parte.

È impossibile impedire che le Casse di risparmio concorrano alla compra di quelli stabili su cui hanno delle ipoteche e degli interessi importanti.

Sono persuaso che su questa prima parte non possono sorgere difficoltà, e sono sicuro che l'onorevole ministro e la Commissione accetteranno la mia proposta.

Ma io aggiungo anche una preghiera: quella, cioè, di non togliere alle Casse di risparmio il mezzo di aiutare le classi operaie come credono meglio; e credo che il miglior mezzo di beneficiarle sia quello di migliorare le abitazioni tanto dal lato igienico che dal lato dell'economia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

Mussi. Io appoggio l'emendamento presentato dall'onorevole Cambray-Digny; desidero anzi di vedere allungato ancora più il termine entro cui le Casse di risparmio sono obbligate a vendere gli stabili.

È evidente che quando esse entrano in possesso di stabili per mancanza di pagamento dei loro crediti, generalmente trovano questi stabili in una condizione pessima, perchè se il proprietario si fosse trovato in una condizione appena discreta, si sarebbe fatto un dovere, anche per vantaggio suo di pagare gli interessi maturati.

Dunque le Casse di risparmio si trovano per lo più in possesso di stabili eccessivamente sfruttati.

In questi casi, oltre le ragioni validissime dette dall'onorevole Cambray-Digny, il termine troppo breve può permettere delle speculazioni dannose agli interessi delle Casse.

È evidente che gli stabili stessi in breve tempo non possono raggiungere quel rinsanguamento, mi si permetta la frase, quelle condizioni necessarie per mettere al sicuro il capitale anticipato dalla Cassa di risparmio.

Io poi confesso francamente, senza far torto a nessuno, credo, che le amministrazioni pubbliche, anche quelle delle Casse di risparmio, sieno cat-

tive conduttrici di fondi; dunque in questi casi molte volte una amministrazione di Cassa di risparmio avveduta, cerca di fare contratti d'affitto a termini piuttosto lunghi; si accontenta di una mercede d'affitto anche limitata, ed impone considerevoli migliorie.

Per queste ragioni credo che il termine da imporsi per la vendita debba esser ragionevolmente lungo. Per lo più gli affitti, in molte regioni d'Italia, si fanno di nove e spesso di 12 anni; e questi termini novennali o dodicennali hanno la loro ragione di essere nella rotazione agraria, la quale varia secondo le regioni, secondo le condizioni dell'agricoltura; perchè è chiaro che la rotazione agraria di un fondo irriguo è diversa da quella di un fondo asciutto.

Dovendo quindi fare una legge generale, a me pare che in questi casi si debbano prendere i termini più lunghi; ed io proporrei il dodicennio. Io sono confortato in questa mia opinione, anche dal parere della nostra illuminatissima Commissione, la quale all'articolo 31 quando stabilisce nelle disposizioni transitorie, come le Casse di risparmio debbano mettersi in regola con l'attuale legge, prescrive al comma terzo, che le Casse di risparmio dovranno alienare, dentro un decennio gli immobili di cui non è consentita la conservazione.

Dunque questo periodo del decennio è già accettato in un altro caso dalla Commissione.

Io pregherei, nel caso attuale, di accettare il dodicennio.

Certamente non faccio una proposta concreta; se la Commissione vorrà insistere nel decennio, mi acqueterò; ma io credo, che, per dar luogo a quella rotazione di affitti più lunghi, come si usa in molte regioni, e specialmente nelle regioni dove l'agricoltura è più intensiva, sarà più utile accordare il dodicennio.

Presidente. Onorevole Cuccia, ha facoltà di parlare.

Cuccia. Anch'io mi assocerei all'emendamento, proposto dall'onorevole Cambray-Digny, ma desidererei una sufficiente spiegazione del perchè l'onorevole proponente ha creduto di limitare l'esenzione dalla sovrana autorizzazione, solamente ai beni stabili, che si acquistano occasionalmente a tutela dei proprii crediti e non estenderla anche ai beni stabili, che si acquistano per eredità, o donazione.

Io credo che in questa legge non sia nè giusto, nè opportuno ispirarsi ai principii che informarono la legge del 1850.

Riportiamoci al 1850; rammentiamo di quali